



COMUNE DI SISSA TRECASALI

PROVINCIA DI PARMA

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 67 in data 28 dicembre 2017

In vigore dall'11 febbraio 2018

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Territorio e sede comunale.....
- Art. 3 - Principi fondamentali e finalità
- Art. 4 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 5 - Organi
- Art. 6 - Potestà regolamentare
- Art. 7 - Consiglio comunale
- Art. 8 - Competenze del consiglio comunale
- Art. 9 - Consiglieri comunali
- Art. 10 - Commissioni permanenti
- Art. 11 - Commissioni di controllo e di indagine
- Art. 12 - Commissioni speciali
- Art. 13 - Conferenza dei capigruppo consiliari
- Art. 14 - Decadenza
- Art. 15 - Convocazione del consiglio comunale
- Art. 16 - Adunanze consiliari
- Art. 17 - Linee programmatiche
- Art. 18 - Poteri di iniziativa
- Art. 19 - Sindaco
- Art. 20 - Vice sindaco
- Art. 21 - Giunta comunale
- Art. 22 - Attribuzioni della giunta comunale
- Art. 23 - Funzionamento della giunta
- Art. 24 - Mozione di sfiducia
- Art. 25 - Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 26 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Sindaco

TITOLO III - SERVIZI COMUNALI

- Art. 27 - Forma di gestione
- Art. 28 - Gestione in economia
- Art. 29 - Aziende speciali
- Art. 30 - Istituzioni
- Art. 31 - Società
- Art. 32 - Convenzioni
- Art. 33 - Unione di Comuni e Fondazioni
- Art. 34 - Accordi di programma.....
- Art. 35 - Altre forme di collaborazione

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 36 - Principi generali.....
- Art. 37 - Responsabili dei settori.....
- Art. 38 - Funzioni dei responsabili dei settori.....
- Art. 39 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.....
- Art. 40 - Il Segretario Comunale
- Art. 41 - Il Vice Segretario

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

- Art. 42 - Titolari dei diritti
- Art. 43 - Associazionismo
- Art. 44.. Comunalità di Coltaro.....
- Art. 45.. Strumenti.....
- Art. 46 Avvalimento delle associazioni.....
- Art. 47 Registro comunale delle associazioni.....
- Art. 48 - Partecipazione popolare. Petizioni e proposte di iniziativa popolare.....
- Art. 49 - Consultazione della popolazione
- Art. 50 - Referendum consultivo
- Art. 51 - Trasparenza

TITOLO VI - FINANZA, CONTABILITÀ

- Art. 52 - Attività finanziaria ed impositiva del comune
- Art. 53 - Ordinamento contabile del comune
- Art. 54 - Programmazione di bilancio.....
- Art. 55 - Rendiconto della gestione.....
- Art. 56 - Gestione di bilancio, piano esecutivo di gestione e del piano della performance
- Art. 57 - Sistema di misurazione e valutazione
- Art. 58 - Sistema dei controlli
- Art. 59 - Attività dell'organo di revisione

**TITOLO VII PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO
TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

- Art. 60 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 61 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi.....
- Art. 62 - Ordine di trattazione delle richieste di atti.....
- Art. 63 - Istruttoria pubblica.....
- Art. 64 - Tutela della riservatezza

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 65 - Revisione dello statuto
- Art. 66 - Disciplina transitoria e finale

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Il comune

Il Comune di Sissa Trecasali è stato istituito con L.R. 20/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2014 a seguito della fusione del Comune di Sissa con il Comune di Trecasali. Esso è ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica italiana, agisce secondo le norme dell'Unione Europea, della Costituzione della legge e del presente Statuto. E' espressione della Comunità e degli abitanti del territorio comunale, li rappresenta, ne cura e tutela gli interessi, ne promuove il costante sviluppo civile, culturale ed economico concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato;

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome: "Comune di Sissa Trecasali" e con lo stemma di seguito descritto;

Il gonfalone e lo stemma del comune sono quelli proposti e approvati dal Consiglio Comunale con atto Consiglio Comunale n. 40 del 11.09.2014 e concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 2014 e registrato nei registri del Servizio Onorificenze e Araldica il 27.01.2015 pagina 30:

STEMMA: di azzurro, alla torre d'argento, murata di nero, merlata alla guelfa di quattro, fondata sulla pianura di rosso, cimata dall'aquila di nero con il volo alzato e con gli artigli posti tra i merli, allumata e linguata di rosso, rostrata d'oro, coronata con corona all'antica di cinque punte visibili, dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo partito d'azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta a nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale. L'uso e la riproduzione del gonfalone e dello stemma non autorizzate sono vietate.

Art. 2 - Territorio e sede comunale

1. L'attuale conformazione geografica del Comune è il risultato dalla fusione avvenuta con legge regionale n. 20 del 7 novembre 2013 dei Comuni di Sissa e Trecasali, già enti territoriali autonomi, di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria; se ne confermano, tutelano, e garantiscono le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio.

2. Il territorio del Comune ha un'estensione di Kmq. 72,72 e confina con i Comuni di Colorno, Fontanellato, Gussola (CR), Martignana di Po (CR), Parma, Roccabianca, San Secondo Parmense, Torricella del Pizzo (CR), Torrile.
3. La sede legale del Comune è ubicata in Sissa. Lo spostamento in altra frazione della sede legale costituisce modifica statutaria. La proposta di modifica della sede legale deve essere preceduta da ampia informazione e consultazione rivolta alla popolazione al fine di rendere note le ragioni del trasferimento.
4. Il Comune è altresì dotato di sede operativa ubicata in Trecasali.
5. L'apertura di delegazioni o sportelli polifunzionali decentrati è deliberata dalla Giunta Comunale.
6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale.
7. In casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi.
8. Il Territorio del Comune è costituito dalle seguenti località e frazioni storicamente riconosciute dalla comunità:
 - Borgonovo;
 - Casalfoschino;
 - Coltaro;
 - Gramignazzo;
 - Isola Jesus;
 - Palasone;
 - Ronco Campo Canneto;
 - San Nazzaro;
 - San Quirico;
 - Sissa;
 - Sottargine;
 - Torricella;
 - Trecasali;
 - Viarolo

Articolo 3 - Principi fondamentali e finalità

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela, della persona e della famiglia.
4. Il comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi;

promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne, nella definizione di un nuovo piano regolatore dei tempi di vita e di lavoro.

5. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa. Nei processi aventi ad oggetto la violenza contro le donne ed in generale per fatti di forte rilevanza pubblica accaduti nel territorio, il Comune può costituirsi parte civile;
6. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
 - proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
 - offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel comune;
 - perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo, frazioni e contrade, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
 - potenziare l'accesso a tutti i servizi comunali ed alle informazioni anche attraverso lo sviluppo dei sistemi informatici e delle nuove tecnologie.
 - promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
 - rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
 - promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
 - promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
 - favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
 - sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;
 - promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
 - consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;

- partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

Articolo 4 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

Titolo II

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 5- Organi

1. Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.

Articolo 6 - Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Articolo 7 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il consiglio comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.

4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
7. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo.
8. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Articolo 8 - Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.
3. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Articolo 9 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - c) accesso come prevede la legge.
3. I consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse alla stessa. In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco a norma di regolamento.
4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Articolo 10 - Commissioni permanenti

1. E' istituita, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale, la Commissione permanente "Diritti e Pari Opportunità", con compiti di esame, proposta e controllo dell'attività amministrativa in riferimento:
 - alla condizione femminile e alla rimozione degli ostacoli che impediscono una piena parità tra i generi, per garantire pari opportunità di vita e lavoro donne e uomini;
 - alla necessità di tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti, attinenti la dignità e la libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;
2. Il consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
3. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.
4. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
5. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.
6. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.
7. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.
8. Le sedute delle commissioni possono essere pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

Articolo 11 - Commissioni di controllo e di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

Articolo 12 - Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 13 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
2. I capigruppo consiliari ed il sindaco costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
3. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

Articolo 14 - Decadenza

1. Si ha la decadenza dalla carica di consigliere comunale, per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e incapacità contemplate dalla legge.
2. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del sindaco.
3. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
4. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al sindaco almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.
5. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Articolo 15 - Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale si riunisce dietro convocazione effettuata dal sindaco con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali.
2. Per gli argomenti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
3. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
4. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene nei termini e nei modi indicati dal regolamento.
5. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

Articolo 16 - Adunanze consiliari

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.

4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, arrotondato aritmeticamente, senza computare il sindaco.
5. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
6. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.
7. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Articolo 17 - Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Articolo 18 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, il DUP, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Articolo 19 - Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.

7. In particolare il sindaco:

- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- può delegare o revocare la delega all'esercizio di attribuzioni determinate a ciascuno degli assessori ed assegnare incarichi speciali a singoli consiglieri; revocarli in qualsiasi momento avocare a se il compimento di singoli atti tra quelli delegati. Il conferimento e la revoca delle deleghe e degli incarichi sono comunicati al Consiglio Comunale;
- può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;
- adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 commi 1 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi.
- promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Articolo 20 - Vice sindaco

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore reperibile più anziano di età.

Articolo 21 - Giunta comunale

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore al limite fissato dalla legge in base alla classificazione dell'Ente, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Il sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
3. Il Vice Sindaco e gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.
4. Gli assessori non facenti parte del Consiglio Comunale non possono svolgere le funzioni di Vice Sindaco.
5. Dovrà essere garantita nella composizione della giunta la parità di genere; a tal fine possono essere nominati assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Articolo 22 - Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.
2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.

3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.
5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Articolo 23 - Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche. In casi eccezionali, ad insindacabile giudizio del sindaco, la giunta può richiedere ad un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari di esprimere il suo parere in merito ad argomenti all'ordine del giorno.
4. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del comune.
5. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore del conto ed i rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi, commissioni, nonché tecnici ed esperti su particolari problematiche, senza diritto di voto.

Articolo 24 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi;
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione; se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 25 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Articolo 26 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino ad elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del decreto 267/2000.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Titolo III

SERVIZI COMUNALI

Articolo 27 - Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui 113 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire in particolare mediante:
 - Affidamento diretto a società di capitali appositamente costituita ed assoggetta al controllo analogo del comune e/o degli enti pubblici partecipanti;
 - gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
 - affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara di cui al D.Lgs. n. 50/2016 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto).

Articolo 28 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 29 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, e successive modifiche e integrazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. I servizi di rilevanza sociale ed educativa possono essere gestiti per mezzo di azienda pubblica di servizi alla Persona.

Articolo 30 - Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei servizi sociali, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

Articolo 31 - Società

1. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società nei modi forme e limiti definiti dalla legislazione del tempo vigente.

Articolo 32 - Convenzioni

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

Articolo 33 – Unioni di comuni e Fondazioni

1. Con deliberazione del consiglio comunale vengono identificati gli strumenti operativi per l'adempimento agli obblighi di gestione associata imposti dalla disciplina nazionale e regionale.
2. La costituzione e l'adesione all'Unioni di Comuni è stabilita con deliberazione del consiglio comunale.
3. E consentita l'adesione ad un'unica Unione.
4. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale può costituire o partecipare a fondazioni per lo svolgimento di servizi sociali o culturali.

Articolo 34 - Accordi di programma

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 35 - Altre forme di collaborazione

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 36 - Principi generali

1. Il comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Articolo 37 - Responsabili dei settori

1. Ai responsabili dei settori spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.
3. I responsabili dei settori provvedono ad organizzare gli uffici dei settori a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco della giunta comunale.

Articolo 38 - Funzioni dei responsabili dei settori

1. I Responsabili dei settori esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.

Articolo 39 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei settori o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti previsti al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

Articolo 40 - Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.
2. Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Il segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge.

Articolo 41 – Il Vice Segretario

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, individuando in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D (o dirigenziale, se prevista), in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente.
2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.

Titolo V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 42 - Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune:
 - ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Articolo 43- Associazionismo

1. Il comune promuove la riunione spontanea dei cittadini in associazioni e comitati.
2. Il comune valorizza il ruolo sociale ricreativo e culturale delle forme associative del territorio.
3. Il comune sostiene le iniziative culturali sociali e ricreative organizzate dalle organizzazioni di cittadini nel rispetto dei principi di parità di trattamento pubblicità e trasparenza.
4. Il comune privilegia la collaborazione con le forme associative nel rispetto dei principi di parità di trattamento pubblicità e trasparenza per l'organizzazione degli eventi culturali sociali e ricreativi nel territorio comunale.
5. Il comune attraverso l'approvazione di uno o più regolamenti valorizza e sostiene le seguenti forme di partecipazione:
 - a. Petizione popolare;
 - b. Proposta di iniziativa popolare;
 - c. Consultazione popolare;
 - d. Referendum consultivo
 - e. Associazionismo e volontariato
6. Il consiglio comunale ha altresì facoltà di costituire e regolare le consulte frazionali.

Articolo 44 – Comunalità di Coltaro

1. La Comunalità di Coltaro è una proprietà collettiva riconosciuta dallo stato Italiano che ha come fine la gestione delle terre identificate nella golena del Po come da determinazione Sovrana del 30 settembre 1820 a firma di Maria Luigia e regolamentata in base al regolamento Berenini del 1902.
2. Tale proprietà collettiva viene riconosciuta dal Comune di Sissa Trecasali oltre che per la propria attività di gestione, anche per gli aspetti sociali svolti nella frazione di Coltaro.

3. La Comunalità di Coltaro è rappresentata dall'identità storico-culturale della frazione stessa e per tale motivo viene considerata dall'Amministrazione comunale di Sissa Trecasali come uno dei soggetti interlocutori privilegiati per definire la propria attività amministrativa locale.

Articolo 45 – Strumenti

1. Il comune concede alle associazioni di cittadini l'utilizzo degli immobili non destinati a pubblico servizio a canoni agevolati ovvero dietro l'effettuazione di attività di pubblico interesse a titolo gratuito.
2. I modi e forme di concessione dell'utilizzo dei beni mobili ed immobili sono stabilite da un regolamento comunale.
3. Il comune assegna alle associazioni del territorio contributi per la realizzazione di iniziative sociali, culturali e ricreative nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.
4. Il contributo deve essere rapportato ad una quota della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dalle associazioni assegnatarie.
5. I modi e forme di concessione dei contributi sono stabilite da un regolamento comunale.

Articolo 46 – Avvalimento delle associazioni

1. Il comune ha facoltà di affidare alle associazioni del territorio l'organizzazione di eventi di carattere sociale, culturale e ricreativo.
2. Per le finalità di cui al comma precedente l'amministrazione pubblica specifici avvisi pubblici destinati alle associazioni del territorio.
3. Il comune eroga alle associazioni che organizzano eventi contributi di importo pari alle spese preventivamente concordate ed effettivamente sostenute e documentate.
4. La disciplina dell'avvalimento per l'organizzazione di iniziative culturali, sociali e ricreative è disciplinata da un apposito regolamento.

Articolo 47 – Registro comunale delle associazioni

1. Il comune istituisce il registro comunale delle associazioni locali.
2. L'iscrizione al registro è disciplinata da un apposito regolamento comunale.
3. Il comune può riservare alle associazioni locali iscritte al Registro l'accesso ai contributi e ai bandi che l'amministrazione destina alle associazioni locali.

Articolo 48 - Partecipazione popolare. Petizioni e proposte di iniziativa popolare.

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 42 possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno centocinquanta aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale. Per la validità la sottoscrizione deve essere apposta su fogli che riportano ciascuno il testo integrale della petizione con gli estremi di valido documento d'identità di ciascun firmatario.
2. L'esame alle petizioni deve avvenire entro due mesi.
3. La petizione può assumere la veste di proposta di iniziativa popolare. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari ovvero alla struttura tecnica prima di essere presentate al consiglio comunale.

4. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
5. I soggetti di cui al precedente art. 42 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando una proposta sottoscritta da non meno di trecentocinquanta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito.
6. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre due mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la segreteria generale. La conferenza dei capigruppo potrà eventualmente chiedere al proponente le necessarie integrazioni per dichiarare ammissibile la proposta.
7. Le proposte, qualora siano state dichiarate ammissibili, ai sensi di cui al precedente comma 5 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.

Articolo 49 - Consultazione della popolazione

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Articolo 50 – Referendum consultivo

1. Il Sindaco indice referendum consultivo su materie di esclusiva competenza locale qualora venga richiesto dal 20% dei cittadini di cui al precedente articolo 42 ovvero da almeno 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Il referendum consultivo non può in ogni caso vertere sulle seguenti materie:
 - a. Statuto comunale
 - b. Bilancio preventivo e relative variazioni, conto consuntivo;
 - c. Tributi e tariffe locali
 - d. Contrazione di mutui;
 - e. Diritti delle minoranze;
 - f. Sistema delle partecipate;
 - g. Pubblico impiego;
 - h. Designazioni e nomine;
 - i. Provvedimenti a carattere vincolato e meramente esecutivi di disposizioni statali o regionali vincolanti
3. La disciplina operativa del referendum è rimessa ad un regolamento da adottarsi a cura del consiglio comunale ed avente ad oggetto in particolare:

- a. Nomina e composizione del comitato che delibera sull'ammissibilità del quesito;
 - b. Modalità e termini per la presentazione della richiesta e la formulazione del quesito;
 - c. i criteri di formulazione del quesito che deve essere in ogni caso chiaro ed univoco;
 - d. modalità di raccolta delle firme;
 - e. modalità di svolgimento delle operazioni di voto e della proclamazione del risultato
4. Il quesito referendario deve essere sottoposto a giudizio di ammissibilità reso da un comitato tecnico nominato nei modi e forme stabiliti dal regolamento di cui al successivo comma 6.
 5. Il referendum non può aver luogo in concomitanza con operazioni elettorali comunale regionali o statali;
 6. Il referendum consultivo non è soggetto al quorum di validità, peraltro qualora abbia preso parte al voto il 50% più uno degli aventi diritto il consiglio comunale entro 30 giorni deve deliberare se intende conformarsi al risultato.

Articolo 51 - Trasparenza

1. Il comune garantisce l'accesso alle informazioni ed alla documentazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, quale condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e l'attivazione di forme diffuse di controllo e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il comune ha un albo pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'albo è presente nella prima pagina del sito internet del comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

Titolo VI

FINANZA, CONTABILITÀ PERFORMANCE E CONTROLLI INTERNI

Articolo 52 - Attività finanziaria ed impositiva del comune

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Articolo 53 - Ordinamento contabile del comune

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 54 - Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
3. Prima della approvazione del bilancio di previsione finanziario del comune, devono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 55 – Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 56 - Gestione di bilancio, piano esecutivo di gestione e del piano della performance.

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.
5. Il piano esecutivo di gestione comprende il piano della performance redatto nei modi e forme previsti dalla normativa del tempo vigente.

Articolo 57 – Sistema di misurazione e valutazione

1. Il Comune di si dota di un sistema di misurazione e valutazione dei risultati al fine di assicurare elevati standard di qualità di erogazione delle prestazioni e di valorizzare i risultati ed il merito della struttura tecnica.
2. Il ciclo della performance si sviluppa nel rispetto della disciplina della trasparenza e della pubblicità dei dati e documenti di cui si compone al fine di accertare e rendicontare pubblicamente i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi posti dal comune..

Articolo 58 – Sistema dei controlli

1. Il Comune disciplina in un regolamento il sistema dei controlli interni per garantire la legittimità, dell'azione amministrativa.
2. Al sistema dei controlli interni partecipano il Segretario, i responsabili dei servizi ed eventuali unità di controllo specificamente destinate.
3. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa si esplica con l'apposizione del parere di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili di settore. Il Segretario può concorrere al controllo di regolarità preventivo nei casi a lui sottoposti dal responsabile di servizio ovvero dall'organo competente ad adottare l'atto.
4. Il controllo di regolarità amministrativa successivo è esercitato sotto la direzione del Segretario.
5. Il Segretario trasmette le risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al consiglio comunale.
6. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità del controllo di gestione.

Articolo 59 - Attività dell'organo di revisione

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.
3. I revisori, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. L'organo di revisione assiste alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Titolo VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Articolo 60 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Ferme restando le disposizioni in materia di trasparenza il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.

Articolo 61 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

Articolo 62 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

Articolo 63 - Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

Articolo 64 - Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 65 - Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Articolo 66 - Disciplina transitoria e finale

1. Il regolamento del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente.